

N. R.G.TRIB.

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE
TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO SEZIONE DI
GENOVA



TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE

in composizione collegiale, nelle persone di:

Francesco Mazza Galanti

Presidente

Paola Bozzo Costa

Giudice relatore

Daniela Di Sarno

Giudice

riunito in Camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. .

proposto da

sedicente, nato in NIGERIA il

C.F.

Alias

nato in NIGERIA il . (C3)

Alias

nato in NIGERIA il (verbale

commissione e verbale udienza)

C.U.I. ID VESTANET

elettivamente domiciliato in GENOVA presso lo studio dell'Avv. BALLERINI ALESSANDRA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

RICORRENTE

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO SEZIONE DI GENOVA, in persona del Ministro *pro tempore*, che sta in giudizio avvalendosi del Presidente della Commissione territoriale

RESISTENTE

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO

avente ad oggetto: *ricorso ex artt. 35 e 35-bis d.lgs. 25/2008*

a scioglimento della riserva



OSSERVA

1. _____ propone ricorso ai sensi dell'art. 35 e 35-bis d.lgs. 25/2008 avverso la decisione emessa il 15/10/2018 e notificata il 18/12/2018, con la quale la Commissione territoriale di Torino – Sezione di Genova, ha rigettato sia la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, sia la domanda subordinata di protezione sussidiaria, sia infine la domanda di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Si è costituito il Ministero dell'Interno – Commissione territoriale di Torino – Sez. di Genova, insistendo negli atti ed è intervenuto il Pubblico Ministero, chiedendo il rigetto del ricorso. Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali; non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova. Dalla documentazione trasmessa dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Genova, infine, non si evincono precedenti di polizia a suo carico di rilievo.

Si è proceduto in questa sede a nuovo ascolto del richiedente davanti al Giudice istruttore.

2. Il richiedente premette di essere nato e vissuto a Benin City, di essere di etnia benin e di religione cristiana, di aver studiato per sedici anni, e di aver lavorato nel proprio Paese come elettricista; di aver lasciato in Nigeria la madre, due sorelle ed un fratello.

In sede di audizione davanti alla Commissione territoriale racconta – sinteticamente – di aver lasciato il paese d'origine perché, quale membro di un comitato direttivo studentesco, aveva organizzato alcune proteste per creare difficoltà al governo.

Riferisce di aver partecipato alla manifestazione del 3/9/2014, alla quale avevano preso parte almeno 2000 persone e durante la quale si erano verificati tafferugli tra gli studenti e la polizia: per questo motivo il Governatore dello Stato aveva ordinato l'arresto dei capi degli studenti. Sentitosi in pericolo riparava da un amico nel Delta State ove riceveva minacce e richieste di denaro da alcune confraternite che erano convinte che si fosse intascato i soldi destinati all'organizzazione delle manifestazioni.

Ritenendo anche questo Stato poco sicuro per lui, nel dicembre del 2014 decideva di andare a Kano e poi di uscire dal paese.

Arrivava dapprima in Niger, poi in Libia dove rimaneva per un anno lavorando in un autolavaggio; qui veniva poi rapito dagli Asma Boys e recluso per tre mesi, sin quando scappava e si imbarcava su un natante di fortuna, giungendo in Italia nel giugno 2016.

Teme, in caso di rientro, di essere arrestato per motivi politici.

Chiede pertanto una nuova e diversa valutazione della propria vicenda personale al fine del riconoscimento delle misure di protezione internazionale previste dalla legge.

3. La Commissione territoriale, ritiene il racconto non credibile alla luce delle dichiarazioni rese che, seppur reali in relazione all'evento narrato (manifestazione del 3/09/2014), sono incappate in numerose incongruenze rilevabili dall'analisi delle fonti consultate (con particolare riferimento anche ad una lettera datata 10/9/14 mostrata in commissione e non prodotta nel presente giudizio).



Reputa infine che la descrizione degli eventi, da cui sarebbe scaturita la necessità dell'espatrio, sia stata ricostruita con povertà di elementi di vissuto personale e comunque sia difforme da quanto risulta dai resoconti di stampa rinvenibili sul web¹.

Ritiene il Collegio di condividere le perplessità espresse dalla Commissione Territoriale in ordine alla veridicità del racconto del ricorrente, che è risultato anche in udienza eccessivamente vago e generico in talune parti anche emotivamente importanti (ad esempio in ordine alla manifestazione dallo stesso organizzata, alle minacce subite dai cultisti che ne avrebbero determinato la fuga) e, laddove non lo è, appare simile alle informazioni facilmente reperibili sulla rete², conseguentemente non induce a ritenere che la vicenda sia stata realmente vissuta e tale da potersi ritenere provata la lamentata minaccia da parte dei cultisti.

Il ricorrente ha infatti chiesto il riconoscimento della protezione sussidiaria allegando il pericolo della vendetta delle confraternite che lo accusavano di essersi appropriato dei denari del partito. Sul punto l'allegazione non è efficace e si scontra con il fatto che il richiedente sarebbe rimasto in Nigeria per oltre tre mesi dai fatti, che comunque risalgono ad oltre cinque or sono, conseguentemente il pericolo di ritorsioni violente può dirsi "esaurito", anche alla luce dei successivi eventi politici succedutisi da allora.

Vengono pertanto rigettate la domanda di riconoscimento dello **status di rifugiato e della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. a) e b)**.

Quanto alla **protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. c) d.lgs. 251/2007**, si osserva che ad oggi non risultano sussistenti nella zona di eventuale rimpatrio conflitti interni ad un livello tale da concretizzare una situazione di violenza indiscriminata nell'ambito di un conflitto armato interno o internazionale, che potrebbe integrare il diritto alla protezione sussidiaria ai sensi della lett. c) del citato art. 14.

3.1 Quanto alla protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. c) d.lgs. 251/2007, si osserva che attualmente non risultano sussistenti nella zona di eventuale rimpatrio conflitti interni ad un livello tale da concretizzare una situazione di violenza indiscriminata nell'ambito di un conflitto armato interno o internazionale, così come identificata dalla Corte di Giustizia Europea con le sentenze Elgafaji del 17 febbraio 2009 e Diakité del 30 gennaio 2014 che potrebbe integrare il diritto alla protezione sussidiaria ai sensi della lett. c) del citato art. 14.

Va premesso sul punto che la situazione della Nigeria va analizzata tenendo in considerazione le diverse aree geografiche del paese, poiché diverse sono le condizioni di sicurezza e le criticità nel rispetto dei diritti umani nelle diverse aree dello Stato. Pertanto non possono evidenziarsi specifiche situazioni di criticità, estendendo poi la pericolosità di alcune zone alla situazione del paese nel suo complesso, dovendosi invece aver riguardo alle specifiche aree di interesse in

¹ <https://nigeriaschoolsblog.com/college-of-education-ekiadolor-closed-down/>
<https://campusportalng.com/colben/9-college-education-students-arrested-protest/24293/>
<https://myschool.ng/news/college-of-education-ekiadolor-closed-down-following-students-protest-30778>

² <https://liveschoolnews.com.ng/strike-paralysed-academic-activities-in-4-edo-tertiary-institutions/>



relazione alla località di eventuale rimpatrio del ricorrente, pur tenendo conto, ovviamente, che la situazione locale si iscrive nel complessivo assetto dello Stato.

Ciò chiarito, si osserva che è vero che si riscontrano precarie condizioni di sicurezza in alcune aree della Nigeria ed in particolare nel nord-est del paese (negli stati di Borno, Yobe e Adamawa) e del centro-est (Taraba, Benue), dove si sono verificati numerosi attacchi terroristici ad opera del gruppo terroristico Boko Haram³; tuttavia Edo State non fa parte degli Stati segnalati per l'esistenza di conflitti armati in corso (siano essi interni o internazionali) o di situazioni di generale insicurezza, così come avviene, invece, per i territori sopra citati.

La non sussistenza in Edo State di una situazione di conflitto, viene confermata dal fatto che nel corso del primo semestre 2018, a fronte della segnalazione, rispettivamente, di 341 e 127 "incidents with fatalities" (ovvero conflitti/attentati/disordini in genere che abbiano causato morti) con 1.042 e 538 vittime, in Borno State e Benue State, sono invece segnalati in Edo State 10 incidents with fatalities, con 15 vittime⁴.

Si rigetta pertanto la domanda di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. c) d.lgs. 251/2007.

4. Protezione umanitaria. La situazione del ricorrente permette però il riconoscimento del diritto alla protezione per motivi umanitari.

4.1 Non applicabilità al presente giudizio delle norme del c.d. decreto sicurezza riguardanti la protezione umanitaria. Preliminarmente deve essere brevemente affrontata la problematica relativa all'entrata in vigore del DL n. 113/18 del 4.10.18 pubblicato sulla G.U. del 4.10.18 ed in vigore dal 5.10.18, conv. dalla l. 132/18 in relazione al presente procedimento. Il decreto, tra le altre cose, ha infatti modificato l'art. 5/6° comma T.U.Imm. e l'art. 32/3° comma legge 25/08, invocati da parte ricorrente, abrogando la protezione umanitaria con la contestuale introduzione di nuove ipotesi di permessi di soggiorno per protezione speciale o per casi speciali.

Trattasi di un caso di successione di norme nel tempo di natura sostanziale senza che il testo del DL abbia previsto una disciplina di diritto intertemporale. Va precisato, sotto questo profilo, che l'art. 1 comma 9 del d.l. 113/18 non detta una disciplina transitoria sul *merito* del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, ma si riferisce alla *fase successiva* all'emanazione del provvedimento che tale diritto abbia riconosciuto, dettando regole relative alla tipologia di permesso di soggiorno da rilasciarsi da parte del Questore (sul punto si tornerà in chiusura).

Sul punto, si richiama la costante giurisprudenza di questo Tribunale, della giurisprudenza di merito e, da ultimo, anche della Cassazione che con la recente sentenza a Sezioni Unite n. 29459/2019 ha espressamente sancito che la normativa introdotta dal D.L. 113/2018, convertito con

³ Cfr. il rapporto annuale di Amnesty International relativo al 2017/18 su <https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2017-2018/africa/nigeria/>; Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation: *Nigeria, first quarter 2018: Update on incidents according to the Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED)*, December 2018 su: https://www.ecoi.net/en/file/local/2002398/2018q1Nigeria_en.pdf e *Nigeria, second quarter 2018: Update on incidents according to the Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED)*, December 2018, su: https://www.ecoi.net/en/file/local/2002434/2018q2Nigeria_en.pdf

⁴ Fonte: Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation: *Nigeria, first quarter 2018 e Nigeria, second, quarter 2018*, cit.



la L. n. 132/2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso proposte prima della sua entrata in vigore, il 5 ottobre 2018, come il procedimento che ci occupa.

4.2 L'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 non definisce i gravi motivi di carattere umanitario che possono impedire il rientro del richiedente nel suo paese di origine e che gli stessi vengono generalmente ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità, quali. particolari motivi di salute, ragioni di età, traumi subiti tali da lasciare traccia nella personalità del richiedente, un significativo percorso di integrazione nel nostro paese) ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità, che possono essere legati a guerre civili, a rivolgimenti violenti di regime, a conflitti interni, a catastrofi naturali, a rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani nel Paese di origine.

Ciò posto, con riferimento al caso in esame, si osserva quanto segue:

a) Sotto il profilo oggettivo, in relazione condizioni di **invivibilità dell'area di provenienza**: va rilevato difatti che "la situazione in Nigeria suscita grande preoccupazione" secondo il dipartimento degli Stati Uniti. Nel Global Terrorism Index – GTI (indice del terrorismo globale) 2016, la Nigeria è classificata al 3° posto ed uno dei cinque paesi responsabili del 72 % di tutte le morti di terrorismo nel 2015.

Ulteriori fonti ufficiali segnalano la presenza di episodi di violenza tra le varie comunità etniche (cfr. Rapporto E.A.S.O. sulla Nigeria del giugno 2017 – www.easp.europa.eu), rappresentando che vi è stato un incremento degli episodi di violenza. Il **livello di delinquenza** (soprattutto legata all'attività criminale di gruppi *cult*) è tale che vi sono state ben 120 morti violente nel solo Edo State, area di provenienza della richiedente, nel periodo gennaio – settembre 2019⁵.

b) È in questo contesto che deve essere inquadrata, sotto il profilo soggettivo, la **storia personale del richiedente**, costretto a lasciare la zona di provenienza, arrivato in Italia conosce una sua connazionale, si sposa e diventa padre, circostanza questa che lo porta ad essere responsabile di una figlia di appena un anno, che vive con lui oltre alla madre: il **percorso di inserimento ed integrazione** della famiglia deve pertanto essere tutelato nell'ottica costituzionalmente orientata di protezione dei figli, i quali hanno diritto di essere educati all'interno del nucleo familiare per conseguire un idoneo sviluppo della loro personalità⁶.

5 Fonte: Nigeriawatch, su: <http://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction=evtl.iste>

6 cfr. sent. Corte Cost. 376/2000, sulla protezione dell'unità familiare, con riferimento alla posizione assunta nel nucleo familiare dai figli minori in relazione alla comune responsabilità educativa di entrambi i genitori ex artt. 29 e 30 Cost. e disposizioni trattati internazionali ratificati dall'Italia, ex artt. 8 e 12 Conv. Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; art. 10 del Patto Internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e articolo 23 del Patto Internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966, ratificati e resi esecutivi dalla legge 25 ottobre 1977, n. 881; articoli 9 e 10 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176) art. 8 e 12 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, resa es. con L. 4/08/1955, n. 848; art. 9 e 10 convenzione di New York del 20/11/1989 resa esecutiva dalla l. 27/05/1981 N. 176.



Invero alla famiglia deve essere riconosciuta la più ampia protezione ed assistenza, in particolare nel momento della sua formazione, come è nel caso di specie, ed in vista della responsabilità che entrambi i genitori hanno obbligatoriamente per il mantenimento e l'educazione del figlio minore.

c) Deve infine considerarsi, sempre sotto il profilo soggettivo, **il percorso di integrazione** del richiedente nel nostro Paese, che lo ha portato, tra l'altro, a sostenere l'udienza in lingua italiana senza ausilio di interprete. Il giovane ha frequentato regolarmente i corsi di italiano, conseguendo la licenza media con ottimi risultati; ha partecipato ad attività di volontariato e formazione e lavora costantemente (seppur in modo intermittente) dal 2018 (doc.ti da 12 a 23), circostanze queste che consentono di avvalorare un giudizio prognostico positivo sulla integrazione ed inserimento sociale in itinere del ricorrente.

E' chiaro che un rientro forzato in Nigeria vanificherebbe il suo percorso di integrazione e l'enorme sforzo profuso per conquistare una vita migliore per sé ed il suo nucleo familiare.

In tale situazione, se il richiedente tornasse nel suo Paese, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe, solo, senza legami familiari, in una situazione di specifica ed estrema vulnerabilità, idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana e la figlia perderebbe una figura indispensabile per una crescita equilibrata.

Anche alla luce della sent. Cass. Civ. 4455/18 e della costante giurisprudenza successiva, nonché da ultimo della Sent. Cass. Sezioni Unite 29459/2019, le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nessun precedente penale, né carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova, né precedenti di polizia) - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del previgente art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.

4.3 Provvedimento da emettere. Come accennato *supra*, il d.l. 113/18, conv. dalla l. 132/18 ha modificato le norme che riconoscevano il permesso di soggiorno per motivi umanitari, come figura di carattere generale.

All'art. 1, comma 9, ha poi previsto che *"Nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali la Commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali» ai sensi del presente comma, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al comma 8"*.

Deve osservarsi in merito che:

- parlando di *"procedimenti in corso"*, la norma non sembra riferirsi ai procedimenti giurisdizionali (atteso che menziona la sola ipotesi di provvedimento emesso dalla Commissione territoriale), quanto ai procedimenti amministrativi volti al rilascio del permesso da parte del Questore. Certo è che si tratta di norma che ha come destinatario il Questore, disponendo che, quando siano stati



ritenuti sussistenti i gravi motivi umanitari, debba rilasciare un permesso non più denominato "per motivi umanitari", ma recante la dicitura "casi speciali" (e tuttavia, pur sempre "della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato");

- la norma menziona solo il provvedimento della Commissione territoriale e non quello del Giudice. Ciò può essere dovuto a dimenticanza, oppure –più probabilmente- ad esigenze di coerenza con la normativa precedente, che solo all'art. 32 comma 3 d.lgs. 25/2008 (riguardante la decisione della Commissione) e non anche all'art. 19 comma 9 d.lgs. 150/2011 (poi abrogato dal d.l. 13/17) menzionava la protezione umanitaria⁷; ciononostante, nessuno ha mai dubitato che anche il Tribunale (o la Corte di Appello), qualora non vi fossero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, ma ritenesse la sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario, dovesse trasmettere gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6 T.U.Imm. Il Tribunale, infatti, non poteva che avere, in termini di provvedimenti che definiscono il procedimento, i medesimi poteri della Commissione;

- l'art. 1, comma 9, come confermato dalla legge di conversione, deve essere pertanto riferito anche ai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari;

- il Questore, di conseguenza, dovrà rilasciare in favore del ricorrente, ai sensi dell'art. 1, comma 9, cit., un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali», della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato.

5. Spese di giudizio. Stante la reciproca parziale soccombenza, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.

Si provvede con separato decreto contestuale – ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.

Per Questi Motivi

Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

- Rigetta le domande di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria;
 - Dichiarò la sussistenza di gravi motivi umanitari che impediscono il rientro nel paese di origine del richiedente _____, *sedicente*, nato in NIGERIA il _____ *Alias* _____, nato in NIGERIA il _____ *Alias* _____, nato in NIGERIA il _____
- C.U.I. _____ ID VESTANET _____ e conseguentemente dichiara il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del previgente art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98;

⁷ L'art. 19 comma 9 d.lgs. 150/2011 prevedeva infatti che "Entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria (...)". Non era menzionato il permesso per motivi umanitari.



- Dispone la trasmissione della presente ordinanza al Questore per il rilascio, ai sensi dell'art. 1 comma 9 d.lgs. 113/18 del permesso di soggiorno recante la dicitura «*casi speciali*», della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno, si applicheranno le disposizioni di cui al comma 8 del medesimo art. 1;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio del 7 aprile 2020

Il Giudice estensore

(Paola Bozzo Costa)

Il Presidente

(Francesco Mazza Galanti)

(Minuta redatta dal GOT Silvia Amoretti)

